

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXLI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FERRERI PIETRO

INDICE

	PAG	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. (3202)	1794	
PRESIDENTE	1794, 1795	
PRIORE, <i>Relatore</i>	1794, 1795	
7A	1794, 1795	
FRA	1795	
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		
Modifiche alla legge sul lotto in materia di personale (3205)	1795	
PRESIDENTE	1795, 1796	
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i>	1795	
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1795	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (3206)	1796	
PRESIDENTE	1796, 1800, 1801, 1802	
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i> 1796,	1801	
COGGIOLA	1800	
WALTER	1800	
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1800	
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
Senatori BENEDETTI e LORENZI. Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, degli Ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai lavoratori provinciali di igiene e profilassi. (<i>Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato</i>). (2290).	1817	
PRESIDENTE	1817, 1818	
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1817	
GENNAI TONIETTI ERISIA	1817, 1818	
COGGIOLA	1817	
RONZA	1817	
BIGI	1817	
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		
Provvidenze a favore della società mineraria Carbonifera Sarda. (3234)	1818	
PRESIDENTE	1818, 1819	
GUARIENTO, <i>Relatore</i>	1818	
ROSINI	1819	
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
CAPPUGI ed altri: provvedimenti perequativi in favore dei mutilati o invalidi per servizio titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte (1414)	1819	
PRESIDENTE	1819	
GEREMIA, <i>Relatore</i>	1819	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	1819	

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

La seduta comincia alle 11.

LONGONI, *f.f. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. (202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri ».

Il Relatore, onorevole Priore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PRIORE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Ministero dell'interno — precisamente la Direzione generale della pubblica sicurezza — ha chiesto che, in deroga all'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, siano contemporaneamente elevati i limiti per maggiore indennità giornaliera alla spesa relativa alla indennità speciale di pubblica sicurezza e all'indennità giornaliera di ordine pubblico, di trasferta, di missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri e ciò in deroga al decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La richiesta di tale deroga, a mio modo di vedere, è più che giusta sol che si consideri che per tale spesa finora sono contemplati soltanto lire 15.000.000 del citato articolo 56 in relazione alla sopraddetta spesa. Tenendo presente tutto il lavoro che svolgono i due Corpi della pubblica sicurezza e dei carabinieri per i continui trasferimenti, per i servizi fuori di residenza, la sopraddetta cifra appare inadeguata alle reali spese che l'Amministrazione deve sopportare per attuare con sicurezza e rapidità tutto quanto si attiene alle trasferte per i motivi che precedentemente ho indicato.

Difatti la frazionata dislocazione della pubblica sicurezza e dei carabinieri, in favore dei quali bisogna spendere i fondi sopraddetti,

osservando la procedura stabilita dalle disposizioni in vigore, non darebbe la possibilità di fornire rapidamente i mezzi necessari e cioè i fondi occorrenti per l'assolvimento dei servizi.

Pertanto, per l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, la presente legge prevede la spesa di lire 40.000.000, viceversa per l'indennità giornaliera di ordine pubblico, agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi si intende, ufficiali, sottufficiali, graduati, carabinieri e guardie, la spesa prevista è di lire 60.000.000.

Per la spesa di trasferta e rimborso spese di trasporto per i carabinieri e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, unitamente all'indennità di missione e all'indennità di marcia, la cifra prevista è di lire 40 milioni si ha, quindi, un totale di lire 140 milioni che porteranno l'efficienza dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a un livello ragionevole, che possa cioè consentire all'Amministrazione di utilizzare con serenità i propri dipendenti mettendoli in condizione di ottenere regolarmente il rimborso delle indennità che giustamente spettano a chi, con sacrificio e dedizione, opera silenziosamente nell'interesse della collettività nazionale.

Onorevoli colleghi, nell'invitarvi a dare la vostra approvazione al presente disegno di legge mi permetto fare osservare che il Tesoro è favorevole, in considerazione che l'elevazione del limite per le aperture di credito rende possibile una maggiore regolarità del servizio.

La Corte dei conti, a sezioni unite, nell'esaminare la legge formulata, ha dato il suggerimento che l'efficacia della stessa sia limitata ad un triennio.

Mi auguro che la Commissione finanze e tesoro voglia dare il suo consenso al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RONZA. Noi sappiamo che vi sono casi simili in altre amministrazioni. Riteniamo che sia necessario e opportuno, fare una deroga di questa natura — che è molto importante — per questo unico caso?

Se si debbono elevare i limiti per le spese relative alle indennità speciali e alle missioni, mi pare che si debba fare come disposizione di carattere generale e non come una deroga per un caso particolare.

PRESIDENTE. La spesa è giustificata a rendicanto e sfugge al controllo preventivo.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

È naturale quindi che l'Amministrazione resista il più possibile nel concedere queste deroghe. Eppure la legge di contabilità e il regolamento dettano una serie di norme precise. Sta bene l'osservazione dell'onorevole Ronza, ma...

FALETRA. ... ma noi l'abbiamo fatto altre volte!

RONZA. Ma, per non continuare, esprimiamo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Relatore ha detto, comunque, che la Commissione può approvare l'articolo unico, salvo l'osservazione fatta dall'onorevole Ronza ed a cui si associa l'onorevole Faletra.

PRIORE, *Relatore*. Questa spesa significa regolare una situazione esistente, perché le spese di ordine pubblico — il collega mi insegna — aumentano sempre più e quindi è necessario sistemare questa parte. È chiaro che l'osservazione fatta dall'onorevole Ronza è esatta: bisognerebbe rivedere tutta la materia. Però, bene ha fatto l'Amministrazione dell'interno a presentare e sollecitare questo disegno di legge, dato che si tratta di sistemare con urgenza una particolare situazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è consentito, per gli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59, il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate, facenti carico al Ministero dell'interno, entro i limiti di importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

a) Per l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri e agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza L. 40.000.000

b) Per l'indennità giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza « 60.000.000

c) Per spese per trasferte e rimborso spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto agli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza — Indennità di marcia agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . L. 40.000.000 ».

Il disegno di legge, constando di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Modifiche alla legge sul lotto in materia
di personale. (3205).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge sul lotto in materia di personale ».

Il Relatore, onorevole Gennai Tonietti Erisia chiede un rinvio della discussione. Prego l'onorevole Gennai Tonietti Erisia di voler brevemente illustrare il motivo della sua richiesta.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Chiedo il rinvio della discussione del disegno di legge ad una delle prossime sedute. Prima di tutto perché si accenna, nella relazione che accompagna il testo del provvedimento, al conglobamento delle competenze spettanti a questo personale che potrebbe essere già avvenuto. In Aula vi sono due leggi al riguardo che, probabilmente, si trovano ancora allo stato di relazione. Esse dovrebbero essere discusse in una delle prossime settimane.

Riguardano il conglobamento parziale e quello totale relativo a questo personale e i due provvedimenti sono stati da noi esaminati in sede referente.

PRESIDENTE. Per regolarci sulla data di rinvio della discussione dobbiamo precisare se il motivo è determinato dal fatto che questa legge si presupponga operante una volta approvate le leggi cui ha fatto cenno l'onorevole Gennai Tonietti. Sentiamo, prima di decidere sul rinvio, l'opinione dell'onorevole rappresentante del Governo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo poiché si trat-

ta, in sostanza, di approfondire semplicemente l'esame della materia.

PRESIDENTE. D'accordo. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad una delle prossime sedute.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro. (3206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

Il Relatore onorevole Gennai Tonietti Erisia ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3206, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1957 dal Ministro del tesoro di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, col Ministro dell'interno e col Ministro delle finanze, realizza una profonda riforma delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di quiescenza dei sanitari iscritti alla cassa pensione facente parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro.

Il disegno di legge proposto si compone di 27 articoli ed è suddiviso in 4 titoli: Riforma dei trattamenti di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari; Nuova misura dei contributi della Cassa per le pensioni ai sanitari, Miglioramenti ai pensionati della Cassa per le pensioni ai sanitari; infine, Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

I punti fondamentali della proposta riforma sono i seguenti:

1°) Istituzione di un sistema, analogo a quello della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, di prestazioni ragguagliate non solo agli anni utili, ma anche alle retribuzioni percepite durante l'intero periodo di attività di servizio.

2°) Riquadrazione delle pensioni in atto al 1° gennaio 1957, data prevista per l'entrata in vigore della nuova legge, elevandole al livello massimo previsto dalla precedente legge 11 giugno 1954, n. 409, che disciplinava il trattamento di pensione in corrispondenza dei

casi di cessazione a 70 anni di età, come segue.

Art. 2. — « Il trattamento di pensione diretta è costituito dalle seguenti tre parti:

a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che costituisce la tabella A.S. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914;

b) dalla rendita vitalizia di importo pari a tante volte lire 7600 annue quanti sono gli anni utili a pensione, fino ad un massimo di lire 304.000 annue corrispondente ad anni 40 utili,

c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue ».

Omissis.

Art. 3. — « Per le cessazioni dal servizio in età non inferiore ad anni 65, il minimo di anni 20 previsto dalla lettera a) dell'articolo 26 e dalle lettere a) e b) dell'articolo 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, rispettivamente per il diritto al conseguimento del trattamento di pensione diretta e di quello di pensione indiretta, è ridotto ad anni 15 di servizio utile ».

Omissis.

Art. 4. — « Il trattamento di pensione indiretta o di reversibilità è calcolato su quello diretto come segue:

1°) per le parti indicate alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, in base alle aliquote previste dall'articolo 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035;

2°) per la parte di cui alla lettera c) del predetto articolo 2, in base all'aliquota fissa di cinque sestimi ».

Art. 25. — « Considera i casi di pensione a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data del 1° gennaio 1954 ».

Art. 30. — « Il complessivo trattamento di pensione diretta relativo ai casi di cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, che, a decorrere dalla data predetta, risulterà dalla applicazione dei precedenti articoli 25 e 27, non sarà in nessun caso superiore a lire 570.000. A tale fine, la eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caro-viveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione ».

3°) Determinazione, per gli iscritti al 1° gennaio 1957 o successivamente, della retribuzione annua contributiva in base ai criteri già in vigore per la Cassa pensioni dipen-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

enti locali, di cui agli articoli 12, 13, 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e cioè:

articolo 12: in base a questo articolo la retribuzione annua contributiva dell'iscritto è stabilita sulla base del trattamento economico dello stesso all'inizio di ogni anno e viene considerata solo la parte fissa e continuativa degli emolumenti;

articoli 13 e 14: Si riferiscono ai casi in cui l'interessato sia temporaneamente fuori servizio, ai casi di assunzione e riassunzione avvenute nel corso dell'anno.

4°) Determinazione della retribuzione annua minima contributiva, in nessun caso inferiore agli 8 decimi di quella calcolata come sopra, aumentata di lire 260.000 con un minimo assoluto previsto di lire 600.000. Anche quindi, nel caso di stipendio inferiore.

5°) Suddivisione della retribuzione annua contributiva, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza in due parti, e cioè:

a) una parte fissa, di lire 600.000;

b) una eventuale parte eccedente le lire 600.000 che costituisce la retribuzione annua differenziale, quando c'è.

In corrispondenza di detta suddivisione si ha un trattamento di pensione diretta normale costituito da:

a) e b) una rendita vitalizia base indicata nella tabella A, annessa al disegno di legge, in corrispondenza al servizio utile, ed una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000, entrambe derivanti dalle prime lire 600.000 di retribuzione contributiva costituenti la « parte fissa »;

c) una rendita vitalizia differenziale determinata, in applicazione della tabella D annessa al disegno di legge, e derivante dalla parte di retribuzione annua contributiva eccedente le lire 600.000 e cioè dalla retribuzione annua differenziale.

Poiché i valori della rendita vitalizia base su indicata, aumentati della rendita vitalizia fissa aggiuntiva (lettere a e b) corrispondono, in media, all'attuale trattamento diretto, la differenza di trattamento, prevista dalle nuove disposizioni di legge, consiste, in via di massima, nella rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera c).

6°) Determinazione della nuova misura dell'indennità *una tantum*, diretta o indiretta, che è pari:

per le prime 600.000 lire di retribuzione annua contributiva all'importo massimo ottenibile con il sistema attuale, a parità di anni di servizio;

per la retribuzione differenziale contributiva, ad un importo aggiuntivo calcolato

con il sistema della Cassa dipendenti enti locali.

In base alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, articolo 25, aveva diritto a conseguire l'indennità *una tantum* il sanitario iscritto alla Cassa che, dopo 5 anni compiuti e prima di 20 anni di servizio utile, si fosse venuto a trovare in determinate condizioni a seguito di licenziamento, dispensa, collocamento a riposo o comunque cessazione dal servizio, previste dall'articolo stesso.

L'articolo 39 della legge suddetta prevedeva che nessuna indennità o pensione diretta potesse essere liquidata al sanitario che non avesse contribuito alla Cassa di previdenza durante almeno cinque anni compiuti di servizio.

La legge 11 giugno 1954, n. 409, all'articolo 6 ha modificato dette disposizioni come segue:

« Il minimo di cinque anni previsto dagli articoli 25 e 39 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per il diritto al conseguimento della indennità una volta tanto, è ridotto ad un anno compiuto di servizio utile ».

7°) Determinazione della nuova misura delle pensioni di privilegio, per le quali è stata conservata la distinzione vigente tra prima ed altre categorie, in base alla legge 10 agosto 1950, n. 648, aggiungendo al trattamento base, corrispondente alle prime 600.000 lire di retribuzione fissa contributiva, la parte relativa alla retribuzione differenziale, pari alla corrispondente rendita differenziale con l'aumento di 1 o 2 decimi e con il minimo di 1 o 2 terzi della retribuzione differenziale riferita alla data di cessazione dal servizio, a seconda che si tratti di pensione di privilegio diretta di categoria diversa dalla prima o di prima categoria.

8°) Determinazione dei contributi di riscatto uniformata al nuovo sistema di pensionamento.

9°) Previsione di norme speciali per gli iscritti alla Cassa in servizio al 1° gennaio 1957, a favore dei quali per il periodo di servizio anteriore al 1° gennaio 1957, viene riconosciuto, nel nuovo sistema oltre il trattamento base di pensione, ragguagliato a lire 600.000 di retribuzione annua contributiva, anche la concessione di una rendita differenziale ad integrazione di detto trattamento base, nei casi in cui la retribuzione contributiva al 1° gennaio 1957, risulti superiore al minimo di lire 600.000. Detta rendita differenziale viene determinata in base ai coefficienti di cui alla tabella E, annessa al disegno di legge.

Con questo riconoscimento si è quindi realizzata, anche per gli attuali iscritti alla Cassa, un adeguamento del trattamento di pensione allo sviluppo progressivo delle retribuzioni, considerato efficace, ai fini dell'adeguamento, anche il servizio utile anteriore al 1° gennaio 1957.

Come precisa la relazione che accompagna il disegno di legge, il piano attuariale della riforma fu predisposto partendo da una situazione di pareggio, accertata per la Cassa attraverso il bilancio tecnico compilato a sensi di legge, situazione che tiene conto delle prestazioni previste dalla legge 11 giugno 1954, n. 409 e del contributo costante fissato dalla legge stessa come segue:

« I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono stabiliti, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nelle seguenti misure annue fisse:

contributo ordinario dell'iscritto, lire 50.000,

contributo ordinario dell'Ente, lire 117 mila ».

I nuovi criteri di legge, più sopra esaminati, per la liquidazione del trattamento di quiescenza, che viene commisurato oltre che agli anni utili anche alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo di servizio, hanno imposto l'adozione di analoghi criteri di ragguaglio alla retribuzione, anche per quanto si riferisce al sistema di contribuzione.

Il nuovo sistema di contribuzione risulta quindi congegnato come segue, a seguito delle valutazioni effettuate:

1°) per la copertura degli oneri relativi agli iscritti attuali e futuri, 24 per cento della retribuzione annua contributiva (poiché detta retribuzione costante è valutata in lire 600.000, l'aliquota contributiva a copertura di detti oneri resta quindi in media invariata rispetto all'attuale di lire 143.000 annue per ogni iscritto),

2°) per la copertura degli oneri relativi alle pensioni in atto lire 40.000 per iscritto (poiché attualmente per la copertura di detti oneri erano destinate lire 26.000 per iscritto), si ha un aumento di contribuzione di lire 14.000 per iscritto, aumento che deve essere totalmente sopportato dagli enti da cui dipendono gli iscritti stessi.

Come risulta dalla relazione scritta che illustra il disegno di legge, il maggior onere contributivo, conseguente a detto aumento, assomma per il complesso degli enti locali, a 280 milioni l'anno ai quali, sempre secondo la relazione suddetta, devono aggiungersi cir-

ca 800 milioni annui di maggiori oneri contributivi, sempre per il complesso degli enti locali, conseguenti alla applicazione del nuovo sistema, che viene a sostituire alla retribuzione annua contributiva costante, quella effettiva percepita dall'iscritto.

La Cassa pensioni, per parte sua, vede elevarsi la spesa annua per pensioni da lire 2.467 milioni a lire 3.316 milioni con un aumento quindi di circa 850 milioni annui e detto importo è destinato ad aumentare gradualmente a seguito dei nuovi pensionamenti.

La ripartizione del contributo del 24 per cento, che colpisce la retribuzione effettiva percepita dall'iscritto, è prevista dalla legge nel 9 per cento a carico dell'iscritto e nel 15 per cento a carico dell'ente locale, e cioè in una misura pressoché eguale a quella versata per gli altri dipendenti.

Effettivamente si è così ottenuto, con il cambiamento del sistema di contribuzione per la Cassa sanitari, un livellamento degli oneri per contributi previdenziali posti a carico degli enti locali per il personale dipendente, a qualunque categoria appartenga, come risulta dalla tabella seguente:

Cassa pensioni dipendenti enti locali.

a carico dell'Ente, 17,70 per cento;

a carico dell'iscritto, 5,30 per cento;

Cassa pensioni sanitari:

a carico dell'Ente, 15 per cento più lire 40.000 annue per iscritto,

a carico dell'iscritto, 9 per cento.

L'esame dei risultati a cui si perviene con il nuovo sistema contributivo può indurre a considerare l'opportunità di una unificazione delle casse pensioni suddette, unificazione che, forse, realizzerebbe non trascurabili vantaggi di economia di spesa di gestione e funzionamento.

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge si osserva:

Il titolo 1°), « Riforma del trattamento di quiescenza », all'articolo 1 prevede innovazioni circa il diritto alla pensione diretta normale, dopo soli 15 anni di servizio, estendendo alla Cassa pensioni sanitari le norme già in vigore per le altre casse pensioni. All'articolo 2 sono previste facoltà di riscatto di servizi fino ad un massimo di anni 15 e vengono determinate le modalità di valutazione di detti servizi e periodi ammessi a riscatto. L'articolo 3 contiene norme dettagliate per la fissazione della retribuzione annua contributiva di ogni iscritto nei casi di iscrizione obbligatoria e facoltativa. Gli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 regolano minutamente il nuovo sistema di pensionamento, determinando le va-

rie e distinte parti di cui si compone il trattamento di quiescenza diretto, indiretto e di reversibilità, sia nei casi di pensione normale che in quelli di pensione di privilegio. L'articolo 7 prevede le modalità di determinazione della indennità una volta tanto diretta o indiretta.

Il titolo II, « Nuove misure di contributi della Cassa per le pensioni ai sanitari », prevede:

all'articolo 11, la misura dei nuovi contributi ordinari, ripartendone l'onere tra l'Ente e l'iscritto;

all'articolo 12, la misura del contributo nel caso di iscrizione facoltativa;

agli articoli 13, 14 e 15, la misura ed il sistema di calcolo dei contributi per i servizi ammessi a riscatto.

Nel titolo III, « Miglioramenti ai pensionati della Cassa per le pensioni ai sanitari », sono previste le norme per la riliquidazione delle pensioni in godimento, prendendo a base il servizio utile computato per la liquidazione originaria ed applicando l'apposita tabella *F*, annessa alla legge.

Le nuove liquidazioni di pensione beneficiano anche della disposizione dell'articolo 24 di soppressione della ritenuta del 2 per cento.

La misura del miglioramento è prevista in media nel 25-30 per cento.

Il titolo IV, « Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza », contiene alcune modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, presso il Ministero del tesoro, specie per quanto si riferisce al periodo minimo di stato coniugale, nei casi in cui è richiesto, per il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, la soppressione della ritenuta del 2 per cento sulle pensioni di cui già si è fatto cenno, ed altre di minore importanza.

In base all'articolo 27, la legge entra in vigore dal 1° gennaio 1957.

Al disegno di legge sono annesse 4 tabelle e cioè:

la tabella *A*, contenente i valori delle rendite vitalizie di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4 della legge;

la tabella *D*, con le norme relative, che riporta i coefficienti per il calcolo della rendita differenziale;

la tabella *E*, contenente i coefficienti per il calcolo della retribuzione costante da attribuire ai servizi anteriori al 1° gennaio 1957;

la tabella *F* che riporta i valori delle rendite da prendersi a base per la riliquidazione delle pensioni.

Resta ferma la validità delle tabelle *B* e *C* allegate alla legge 11 giugno 1954, n. 409 che, rispettivamente, riportano i valori delle annualità vitalizie relative ai pensionati ed i coefficienti per la conversione in pagamenti rateali mensili dei contributi di riscatto.

Onorevoli colleghi, l'esame dei risultati cui si perverrà con il nuovo sistema contributivo ci porta a fare, come ho già detto, una constatazione: se non sarebbe stato più opportuno arrivare ad una unificazione delle Casse previdenziali, cioè, nel caso, quella per i dipendenti degli enti locali e quella dei sanitari. Per quel che riguarda gli enti locali avremmo raggiunto infatti, su per giù, la stessa cifra di maggiori oneri da parte di quegli enti locali che assicurano questa categoria, vale a dire un miliardo di differenza di contributi che dovranno tirar fuori; per i sanitari avremmo raggiunto su per giù lo stesso trattamento per quanto concerne quelli che si iscrivono ora alla Cassa.

Allora mi chiedo perché mai se il trattamento più o meno è il medesimo continuiamo ad avere due Casse che, in fondo, tutelano ambedue gli interessi di dipendenti da enti locali. Vorrei però che questa considerazione che già altre volte abbiamo formulato, non fosse messa troppo in evidenza. Per questo fatto: se noi dovessimo sostenere oggi questa tesi e non dovessimo conseguentemente approvare adesso questa legge, causeremmo un danno specialmente ai già pensionati.

Quindi per quel che mi riguarda, quasi dimenticando qui di essere io stessa presidente di uno degli enti ospedalieri, i quali enti contribuiscono con cifre rilevanti per gli assicurati e questo contributo si eleverà naturalmente per essi, dimenticando, dicevo, questi interessi di enti che pure meritano tutta la nostra attenzione, e considerando soltanto l'interesse di tanti vecchi sanitari i quali sono oggi in pensione con ben poco, e noi approviamo questa riforma a loro vantaggio, sono qui io la prima a pregare gli onorevoli colleghi di dare la loro approvazione al disegno di legge così come ci viene presentato, mettendo da parte le nostre riserve ed augurandoci che in un prosieguo di tempo si entri in questo ordine di idee per l'unificazione, non soltanto di queste due Casse di previdenza, ma anche di tante altre che oggi pullulano in Italia e che qualche volta, quando vengono in discussione, possono indurci in errori di valutazione.

Prego pertanto la Commissione di voler esaminare con benevolenza il provvedimento, in considerazione appunto del fatto che trop-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

pe categorie di pensionati e di pensionate per reversibilità, cioè i coniugi ed anche i medici che stanno per andare in pensione, ne attendono impazientemente l'approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Gennai Tonitti Erisia per la sua chiara, esauriente e precisa relazione, che deve esserle costata non poca fatica perché si tratta di un tema piuttosto complicato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

COGGIOLA. Mi associo alle conclusioni alle quali è pervenuta la relatrice, onorevole Gennai Tonitti, ma devo esprimere un rammarico, signor Presidente. Questo disegno di legge è stato presentato nell'ottobre 1957, mentre c'è una analoga proposta di legge di iniziativa parlamentare del luglio 1956, e precisamente la proposta n. 2427, che, pur trattando lo stesso argomento non è stata abbinata alla discussione del disegno di legge che oggi esaminiamo.

Già nella relazione dell'onorevole Gennai Tonitti, si rileva che c'è una categoria di sanitari che godono di un trattamento di favore rispetto ad altri e la proposta n. 2427 cui ho fatto cenno teneva appunto conto di un altro elemento per evitare disparità di trattamento. L'attuale disegno di legge favorisce i sanitari che percepivano stipendi maggiori e non prevede miglioramenti per i sanitari che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, godono di stipendi bassi, con la conseguenza che ad eguale servizio corrisponde viceversa un trattamento di quiescenza differente.

Nella proposta di legge che ho rammentato, era previsto questo caso e si faceva riferimento a un rapporto fisso di un milione e mezzo per tutti i dipendenti. Pertanto ci riserviamo di presentare una proposta di modifica al disegno di legge, oggi al nostro esame, allo scopo di migliorare la posizione di quei sanitari che, pur avendo prestato lo stesso servizio, non sono stati sufficientemente favoriti dal provvedimento.

PRESIDENTE. Sono in debito di una spiegazione verso l'onorevole Coggiola. La proposta cui fa cenno, la numero 2427, non è stata posta all'ordine del giorno perché ci è stata assegnata in sede referente e noi qui siamo in sede legislativa. Ma a parte questo, la proposta 2427 ha altro titolo e quindi è contraddittoria, implicitamente, con questo disegno di legge che non solo postula la permanenza della Cassa ma tende a migliorarla. Leggendo tutto il testo della proposta 2427 si vede che c'è la soppressione ma non è soppressione per liquidazione, è invece soppressione per passaggio; ma il disegno di legge che oggi esa-

miniamo regola e rafforza la Cassa di quiescenza fra i sanitari, postula il prolungamento dell'assistenza e dell'autonomia della Cassa stessa per cui, la confluenza tra il disegno di legge e quella proposta non ci sarebbe stata per il motivo finale.

Questo ero in debito di dirle, come e qualmente le due proposte non siano state iscritte abbinata all'ordine del giorno.

WALTER. Io ed i colleghi del mio gruppo esprimiamo la nostra soddisfazione per l'ottima relazione che abbiamo ascoltato e dichiariamo di approvare il disegno di legge pur con la riserva che, in attesa di tempi migliori — come ha detto la relatrice — si possa fare di più.

AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non posso non associarmi alle espressioni di compiacimento formulate dal Presidente alla relatrice che, nell'espone i concetti fondamentali, ha dovuto fare uno studio particolarmente intenso essendo la materia ardua e soprattutto astrusa.

Anche per rispondere all'onorevole Coggiola devo dire che sull'argomento ci sono diverse proposte di legge che praticamente tendevano a sopprimere o modificare l'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, che imbuva a determinate categorie di sanitari che non potevano esercitare la libera professione, di essere iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Debbo ricordare che a suo tempo feci rilevare — a nome del Governo — l'opportunità di soprassedere in quanto che era stata nominata un'apposita commissione allo scopo di elaborare un nuovo testo che tenesse anche conto, nei limiti consentiti e possibili, delle aspirazioni di alcuni sanitari e specialmente degli igienisti che percepiscono retribuzioni basse.

In una parola, per comprendere la portata del disegno di legge, bisogna tenere presente che gli Istituti di previdenza hanno quattro Casse: la Cassa dei sanitari, la Cassa degli insegnanti; la Cassa degli ufficiali giudiziari e la Cassa dei dipendenti degli enti locali.

Praticamente tutti i sanitari erano iscritti alla loro Cassa ma percepivano una pensione addirittura irrisoria. Essi dicevano: vogliamo essere iscritti alla Cassa dei dipendenti degli enti locali in quanto con questa iscrizione possiamo avere un trattamento di quiescenza indiscutibilmente superiore. La ragione era molto semplice. Fino ad oggi la pensione veniva liquidata col sistema a contributo fisso così ripartito: 52 mila lire pagava il sanitario e 117 mila pagava l'Ente. La pensione era formata da tre rendite ed è questo un concetto

liberistico che rimane ancora oggi. La prima, la rendita A, era determinata col sistema dei capitali accumulabili — accumulo demografico-finanziario — in base ad un contributo fisso del 9,50 per cento della retribuzione annua differenziale versato in una specie di conto corrente, conto bancario, che produce un certo interesse; si ha quindi che il sanitario che ha versato più contributi, che ha formato una maggiore capitalizzazione, va a riposo con un limite elevato; gli altri, i giovani, invece percepivano una pensione più bassa. La seconda rendita, costituita da una specie di contributo di lire 7.600 per ogni anno di servizio; il terzo sistema riguardava un contributo di 72 mila lire. Praticamente con tutte queste rendite un sanitario che avesse 65 anni di età e 40 anni di servizio, veniva a percepire, come ha detto la relatrice, la pensione di 585 mila lire.

Cosa dicono i sanitari? I sanitari dicono, innanzi tutto i vecchi pensionati, cioè quelli che sono andati in pensione prima del gennaio del 1954 godono del trattamento di quiescenza fissato dalla famosa legge n. 409 del 1954, ed hanno la perequazione; poiché il trattamento di questa legge è uniforme e non si tiene calcolo della retribuzione effettiva che si percepiva, è necessario che si arrivi ad una modifica affinché la pensione venga ragguagliata non solo agli anni di servizio ma anche alla retribuzione; infine chiedono che anche coloro che avevano una bassa retribuzione (gli igienisti) possano passare alla Cassa dipendenti degli enti locali a condizione però che venisse loro conservato come minimo il trattamento stabilito dalla Cassa dei sanitari. Ed allora di fronte a tutto ciò sorse la necessità da parte del Governo di voler esaminare un po' più largamente la materia.

Mentre la pensione si stabiliva sul sistema del contributo fisso indipendente dalla retribuzione, il punto innovatore, direi rivoluzionario, introdotto nello schema tradizionale degli Istituti di previdenza è quello di avere fissato come minimo assoluto di retribuzione annua contributiva la somma di lire 600 mila, l'eventuale parte eccedente le lire 600 mila costituisce la retribuzione annua differenziale. Per modo che i contributi che vengono ad essere versati noi li vogliamo maggiorare in questo modo: il contributo fisso anziché essere di 52 mila lire all'anno, lo eleviamo a 200 mila ed in corrispondenza il contributo dell'ente anziché 117 mila lo eleviamo a 132 mila. Fatto questo bisogna tenere presente i vari stipendi ed allora dobbiamo considerare i sanitari a stipendio medio, quelli a stipendio

normale e gli altri a stipendio basso e renderci conto dei coefficienti contenuti nelle tabelle che riportano i valori delle annualità vitalizie relative ai pensionati e i coefficienti per il calcolo della retribuzione da attribuire ai servizi anteriori al primo gennaio 1957.

Senza arrivare ai dettagli — se occorre, possiamo farlo in sede di esame dei singoli articoli — dovete tenere presente che si fa veramente un decisivo passo innanzi anche se non è stato possibile soddisfare tutte le aspirazioni dei sanitari. La nostra è una soluzione onorevole, perché la pretesa di voler arrivare alla soppressione o anche alla unificazione delle Casse è una questione che richiede lunga preparazione e non ci si può arrivare non tenendo conto di tutta la legislazione esistente. Concludendo direi che la Commissione, prendendo atto dello sforzo fatto — del resto riconosciuto dallo stesso onorevole Coggiola — voglia dare il suo voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dei singoli articoli debbo rilevare che nessuno degli intervenuti nella discussione su questo disegno di legge ha avuto parole di preoccupazione per quel che concerne gli oneri derivanti agli Enti locali dalla attuazione del provvedimento. Io non so se noi, in un certo senso, specie dopo quanto ha detto l'onorevole Relatore, ci troviamo tutti solidali con l'onorevole Gennai Tonietti. Cioè il provvedimento deve senz'altro passare, io penso, per quelle ragioni che essa ha chiaramente e eloquentemente illustrate qui e condivise anche da altri onorevoli colleghi testè intervenuti. Tuttavia non posso nascondermi preoccupazioni per l'aggravio che, indubbiamente, deriva per i bilanci dei comuni che dovranno provvedere agli oneri supplementari ed anche per quanto riguarda la liquidazione degli arretrati. Direi anzi che questa osservazione debba figurare a verbale anche dopo quanto ha detto l'onorevole Relatore, perché sarebbe una legge fuori posto se la Commissione Finanze e tesoro non ne mettesse in evidenza anche il lato negativo, pur non potendosi o dovendosi negare un voto favorevole.

GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore. Per rispondere ad una osservazione dell'onorevole Coggiola per quanto riguarda quei pensionati che avevano percepito a suo tempo, durante il loro servizio uno stipendio maggiore e che poi si sono visti, invece, liquidare, come si è detto, faccio rilevare che nella liquidazione il provvedimento in esame tien conto del livello massimo previsto nel 1954, a parità di trattamento con i 70 anni di età. E come se

essi fossero andati in pensione a 70 anni; vengono cioè, dopo un servizio di 40 anni, liquidati al massimo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

TITOLO I

RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DELLA CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI

ART. 1.

La disposizione contenuta nel comma primo dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1954, n. 409, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:

nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;

nei casi previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

(*E approvato*).

ART. 2.

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari è data facoltà, agli effetti del trattamento di quiescenza, di riscattare, in una sola volta o in più volte, fino ad un massimo di anni 15, i seguenti servizi e periodi, che non siano altrimenti utili in pensione o contemporanei ad altri servizi utili:

a) i servizi e i periodi indicati all'articolo 23 della legge 11 giugno 1954, n. 409, ferme rimanendo le limitazioni previste dall'articolo stesso;

b) i servizi resi agli enti di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

La limitazione del riscatto al massimo di anni 15 non trova applicazione qualora la relativa domanda risulti presentata prima della data di pubblicazione della presente legge. In tale caso rimangono ferme le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 67 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

I servizi e i periodi ammessi a riscatto sono valutati, ai fini del diritto al trattamento di quiescenza, nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni. Però, per le domande presentate prima della data di pubblicazione della presente legge, la valutazione, ai fini predetti, si effettua con le norme precedentemente in vigore.

(*E approvato*).

ART. 3.

Per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, e con riferimento a ciascun anno solare di servizio, si determina la retribuzione annua contributiva con l'applicazione delle norme contenute nei commi secondo e terzo dell'articolo 12 e negli articoli 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Però, detta retribuzione, qualora sia inferiore a lire 1.300.000, si considera per un importo pari agli otto decimi della retribuzione stessa aumentati di lire 260.000 e, in nessun caso, per un importo inferiore a lire 600.000.

Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, la retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente viene determinata sul complessivo trattamento economico ed attribuita ai vari servizi, per quote, in proporzione alle rispettive retribuzioni corrisposte al sanitario.

Il periodo di servizio militare riconosciuto utile in conformità alle norme contenute nel comma terzo dell'articolo 40 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 e dell'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 si considera come immediatamente precedente la data di reinscrizione e ad esso si attribuisce la retribuzione annua contributiva di cui al primo comma determinata per l'anno solare in cui cade la data predetta.

Per gli anni solari che comprendono il periodo di servizio militare che sia per se stesso utile ai fini del trattamento di quiescenza le retribuzioni annue contributive di cui al primo comma sono determinate prendendo a base il trattamento economico cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile.

Per ciascun anno solare di servizio assistito da iscrizione facoltativa prevista per i sanitari con trattamento annuo non superiore a lire 84.000, per quelli che rendono servizio presso Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con entrate effettive ordinarie inferiori a lire 1.500.000 annue e

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

per quelli che si trovino nelle condizioni contemplate dal comma primo dell'articolo 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, la retribuzione annua contributiva è considerata in ogni caso di importo fisso pari a lire 600.000.

Nei casi di continuazione di iscrizione o di reinscrizione facoltativa prevista dal comma primo del citato articolo 12 con inizio da data posteriore a quella da cui ha effetto la presente legge, il sanitario, a domanda, può ottenere l'attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000, ma in ogni caso non superiore a quella determinata ai sensi del comma primo in base al trattamento economico effettivamente percepito.

(*E approvato*).

ART. 4.

Il trattamento di quiescenza si determina in base:

a) alla rendita vitalizia indicata nella tabella *A* unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;

b) alla rendita vitalizia differenziale di cui all'articolo 5, calcolata sulla parte della retribuzione annua contributiva eccedente le lire 600.000;

c) ad una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000.

Ai fini della determinazione della rendita di cui alla lettera *a*) si considera come servizio utile quello arrotondato in anni e mesi interi, riferendosi all'effettivo periodo di contribuzione.

Nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o degli analoghi benefici previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, le rendite di cui alle lettere *a*) e *b*) si considerano con una maggiorazione pari ad una frazione delle rendite stesse avente per numeratore il periodo corrispondente ai benefici e per denominatore il servizio utile determinato in applicazione del comma precedente, entrambi espressi in mesi.

Nei casi di pensione, il trattamento annuo di quiescenza determinato in base alle rendite di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) è comprensivo della tredicesima mensilità.

Per le cessazioni dal servizio dovute ad esodo volontario previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, ai fini della determinazione della relativa maggiorazione del trattamento, si applicano le norme contenute nella legge 19 ottobre 1956, n. 1225.

(*E approvato*).

ART. 5.

Al fine della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4, si calcola, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua differenziale tra la retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto ai sensi dell'articolo 3 e quella minima di lire 600.000 prevista dall'articolo stesso. Tale retribuzione, nel caso di interruzione di servizio nel corso dell'anno, viene attribuita per una aliquota pari a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi interi di servizio prestati o come tali considerati.

Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, ai fini dell'attribuzione, per parti, ai vari servizi, della retribuzione annua differenziale di cui al comma precedente, la detrazione delle complessive lire 600.000 si effettua sulla quota della retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi del comma secondo dell'articolo 3, relativa al servizio di maggiore durata. Qualora detta quota risulti inferiore a lire 600.000, la detrazione, per la differenza, si effettua sulla quota relativa al servizio di durata immediatamente inferiore.

In base alle retribuzioni differenziali attribuite all'iscritto per ogni anno solare di servizio, la rendita vitalizia differenziale si determina mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella *D* unita alla presente legge.

(*E approvato*).

ART. 6.

Per la determinazione della misura del trattamento di quiescenza, i servizi utili anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge si arrotondano ad anni interi trascurando la frazione non superiore a sei mesi e si considerano come prestati senza interruzione nel periodo immediatamente precedente la suddetta data. A tali servizi, computati, però, con esclusione di quelli ammessi a riscatto in seguito a domande presentate a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, si attribuisce, ai fini della applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5, una retribuzione annua differenziale costante pari al prodotto della retribuzione annua differenziale riferita alla data predetta per il coefficiente della tabella *E* unita alla presente legge corrispondente agli anni dei servizi computati nel modo suindicato.

Nel caso di iscrizione in atto alla data da cui ha effetto la presente legge per servizi

simultaneamente resi, la retribuzione annua differenziale costante di cui al comma precedente viene determinata distintamente per ciascuno dei servizi. A tal fine, la parte dei predetti servizi che anteriormente al 12 luglio 1954 sia stata assistita da duplice iscrizione ed abbia dato luogo all'accreditamento previsto dal comma secondo dell'articolo 31 della legge 11 giugno 1954, n. 409, è valutata una sola volta ed è attribuita al servizio di maggiore durata.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua differenziale di cui al comma primo, il servizio militare contemplato al terzo comma dell'articolo 3 viene computato qualora la domanda di riconoscimento sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Nel caso di domanda presentata posteriormente, al predetto servizio militare già prestato alla data da cui ha effetto la presente legge si attribuisce la retribuzione annua differenziale di cui al comma primo determinata in base al rimanente servizio utile anteriore a tale data.

(È approvato).

ART. 7.

Nei casi di diritto all'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 e dall'articolo 6 della legge 11 giugno 1954, n. 409, il relativo importo lordo è pari alla somma:

a) della rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 4 moltiplicata per il coefficiente fisso 4,10;

b) della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 moltiplicata per il coefficiente fisso 7,85;

c) di tante volte lire 1.900 quanti sono i mesi di servizio considerato utile per la determinazione della rendita vitalizia di cui alla lettera a).

L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409, viene determinato nel modo indicato al comma precedente, escludendo, però, la parte di cui alla lettera a) e riducendo ad un terzo quella di cui alla lettera b).

(È approvato).

ART. 8.

Il trattamento annuo lordo, per la pensione diretta, è pari alla somma delle rendite di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4.

Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati al comma primo dell'articolo 9 della legge 11 giugno 1954, n. 409, le rendite di cui alle lettere a) e b) sono aumentate di un decimo. In nessun caso, però, l'importo risultante per la rendita di cui alla lettera a) può essere inferiore a lire 126.403 annue, e quello per la rendita di cui alla lettera b) ad un terzo della retribuzione annua differenziale, definita dall'articolo 5, riferita alla data della cessazione dal servizio.

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, le rendite di cui al comma precedente sono aumentate di due decimi ed i minimi ivi stabiliti sono elevati, per la rendita di cui alla lettera a), a lire 324.479 annue e, per la rendita di cui alla lettera b), ai due terzi della predetta retribuzione annua differenziale.

Per tutte le pensioni dirette considerate nei commi precedenti, in nessun caso la rendita di cui alla lettera a) può superare le lire 536.508 annue, e la rendita di cui alla lettera b) può superare la retribuzione annua differenziale di cui al comma secondo. A tal fine, nel caso di valutazione in pensione di servizio simultaneo di durata inferiore a 120 mesi, la parte della predetta retribuzione attribuita per il servizio stesso ai sensi del comma secondo dell'articolo 5, si considera per una aliquota pari al rapporto tra tale durata e quella di 120 mesi.

(È approvato).

ART. 9.

La facoltà prevista dal comma primo dell'articolo 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, di chiedere la liquidazione della pensione computando i servizi simultanei nella loro totalità oppure solo in parte, comprendendo però, in ogni caso, il servizio per il quale avviene la cessazione, è estesa agli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Per l'iscritto che abbia conseguito o consegua la pensione, nei casi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione in cui ricorra l'applicazione dell'articolo 26 della citata legge 1952, n. 610, quando il relativo periodo sia, almeno in parte, non anteriore alla data predetta, la parte aggiuntiva di pensione è costituita unicamente da una integrazione della rendita di cui alla lettera b) dell'arti-

colo 4, determinata mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella *D* unita alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 10.

La pensione indiretta o di reversibilità è calcolata sulla corrispondente pensione diretta, applicando le aliquote stabilite dall'articolo 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per le rendite di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4, e l'aliquota fissa di cinque sestimi, per la rendita di cui alla lettera *c*) dell'articolo stesso.

La pensione indiretta di privilegio, nonché quella di reversibilità della pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolate prendendo a base il trattamento diretto di privilegio previsto dal comma terzo dell'articolo 8 ed applicando, per le rendite di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4, le aliquote indicate al comma precedente con un minimo, però, del 50 per cento.

L'importo annuo lordo della pensione indiretta di privilegio o di reversibilità della pensione diretta di privilegio in nessun caso può essere inferiore a lire 126.403 per la parte riferita alla rendita di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4.

(*È approvato*).

TITOLO II.

NUOVA MISURA DEI CONTRIBUTI DELLA CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI

ART. 11.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo dovuto, per ogni iscritto, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è pari al 24 per cento della retribuzione annua contributiva, oltre alla somma annua di lire 40.000. Tale contributo è, per il 9 per cento della retribuzione annua contributiva, a carico dell'iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti né obbligatoriamente, né facoltativamente.

Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, il criterio di attribuzione, per quote, della retribuzione annua contributiva stabilito dal comma secondo dell'ar-

ticolo 3 si applica anche per la ripartizione a carico dei vari Enti delle lire 40.000 annue dovute ai sensi del comma precedente.

Per il riconoscimento del servizio militare in applicazione delle norme citate al comma terzo dell'articolo 3, è dovuto dal sanitario reiscritto alla Cassa il contributo annuo complessivo di cui al primo comma. Tale contributo è da determinarsi in base alla retribuzione annua contributiva attribuita al predetto servizio ai sensi dello stesso comma terzo dell'articolo 3. Detta retribuzione, nei casi di reiscrizione anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, si considera pari alla retribuzione differenziale costante di cui al comma primo dell'articolo 6 aumentata di lire 600.000. Qualora la domanda sia stata presentata nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1954 alla data di pubblicazione della presente legge per il predetto riconoscimento è dovuto dal sanitario il contributo di lire 169.000 annue.

(*È approvato*).

ART. 12.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nei casi di iscrizione facoltativa contemplati al comma quinto dell'articolo 3, il contributo annuo dovuto alla Cassa è interamente a carico del sanitario. Tale contributo rimane stabilito nella misura fissa di lire 84.000. Nel caso, però, di attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000 in applicazione del comma sesto dell'articolo 3, dal sanitario è dovuto il contributo complessivo di cui al comma primo dell'articolo 11, determinato in base alla detta retribuzione.

(*È approvato*).

ART. 13.

Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si determina in base alle norme contenute nei commi seguenti e nei successivi articoli 14 e 15.

I servizi di cui al comma precedente si scindono nelle seguenti parti:

a) nel periodo anteriore alla data di inizio del servizio utile;

b) nei distinti periodi compresi nelle successive durate di interruzione del servizio utile.

Ciascuno dei predetti periodi si considera espresso in mesi, computando per un mese

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

intero la frazione di mese. In nessun caso, però, le durate in mesi dei periodi di cui alla lettera *b*) possono considerarsi superiori a quelle computate per le rispettive interruzioni del servizio utile ai sensi dell'articolo 3.

Ad ognuno dei periodi da riscattare, che si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di servizio utile, si attribuisce l'identica retribuzione annua contributiva, ragguagliata in ogni caso all'intero anno, già attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade la data predetta. Nel caso in cui tale anno solare sia anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge si considera come retribuzione annua contributiva la retribuzione annua differenziale di cui all'articolo 6 aumentata di lire 600.000.

(È approvato).

ART. 14.

In base alla retribuzione annua contributiva, attribuita ad ogni periodo da riscattare ai sensi dell'articolo 13 e diminuita di lire 350.000, si determina, con riferimento al periodo stesso, la relativa quota teorica di rendita vitalizia differenziale riferita alla fine del mese di presentazione della domanda, da calcolarsi con l'applicazione delle norme annesse alla tabella *D* unita alla presente legge.

Il contributo di riscatto è pari al prodotto della quota di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 12,50, con l'aggiunta di lire 2.000 per quanti sono i mesi del periodo da riscattare, ferma rimanendo la riduzione ad un terzo nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

(È approvato).

ART. 15.

Per le domande di riscatto presentate dalla data da cui ha effetto la presente legge a quella della sua pubblicazione è data facoltà all'iscritto od ai suoi aventi causa di chiedere che ai servizi da riscattare vengano attribuite, con riferimento ai vari periodi del servizio stesso, le retribuzioni annue contributive risultanti dall'applicazione del quarto comma dell'articolo 13, ovvero la retribuzione annua contributiva fissa di lire 600.000. Il relativo contributo viene determinato, in base alla retribuzione prescelta, con l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 14. Qualora sia stata prescelta

la retribuzione di lire 600.000, il contributo di riscatto non può superare quello determinato in conformità alle norme contenute nel primo comma dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1954, n. 409.

Quando la domanda di riscatto risulti regolarmente presentata in data anteriore a quella da cui ha effetto la presente legge, il contributo si determina in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa e i relativi servizi vengono valutati come utili anche ai fini dell'applicazione del comma primo dell'articolo 6.

(È approvato).

TITOLO III

MIGLIORAMENTI AI PENSIONATI DELLA CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI

ART. 16.

Le pensioni dirette, indirette e di riveribilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si riliquidano, a decorrere da tale data, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 17, 18 e 19, prendendo a base il servizio utile computato per la liquidazione originaria.

I nuovi importi annui lordi sono comprensivi della 13^a mensilità.

Con la riliquidazione di cui al presente articolo, l'eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e l'eventuale maggiorazione per esodo volontario prevista dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225, rimangono invariate nel loro importo.

(È approvato).

ART. 17.

Il nuovo importo annuo lordo della pensione diretta da attribuirsi ai sensi dell'articolo 16, è pari alla somma:

1^o) della rendita vitalizia indicata alla tabella *F* unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;

2^o) della rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 di cui alla lettera *c*) dell'articolo 4.

Per le campagne di guerra o gli altri analoghi benefici di cui alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e per gli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge

91 maggio 1950, n. 319, o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, il nuovo importo della relativa maggiorazione è pari ad una frazione della rendita di cui al n. 1°) avente per numeratore il numero delle campagne o degli anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile.

(È approvato).

ART. 18.

Il nuovo importo annuo lordo della pensione indiretta o di reversibilità, da attribuirsi ai sensi dell'articolo 16, è determinato sul corrispondente trattamento di pensione diretta applicando, per la rendita di cui al n. 1°) dell'articolo 17, le aliquote previste dai commi primo e secondo dell'articolo 10 per le rendite di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4 e, per la rendita di cui al n. 2°) dell'articolo 17, l'aliquota fissa di cinque sestimi. A tal fine si considera come trattamento corrispondente:

la pensione di privilegio di 1^a categoria, nei casi di pensione indiretta di privilegio e nei casi di reversibilità relativi a sanitari morti per la stessa causa che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato diretto;

la pensione di privilegio che sarebbe stata riliquidata al sanitario in base alla categoria già attribuitagli, negli altri casi di reversibilità di pensione diretta di privilegio.

Il nuovo importo annuo lordo della pensione indiretta o di reversibilità, nei predetti casi in cui il corrispondente trattamento è rappresentato da pensione diretta di privilegio, in nessun caso può essere inferiore a lire 198.800 per la parte riferita alla rendita di cui al n. 1°) dell'articolo 17.

(È approvato).

ART. 19.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa sanitari ed enti locali, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 16, 17 e 18, sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite prima della data da cui ha effetto la presente legge.

(È approvato).

ART. 20.

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per le iscrizioni alla Cassa avvenute

anteriormente a tale data, l'importo annuo lordo della pensione risultante in applicazione degli articoli 8 e 10 in nessun caso può essere inferiore a quello corrispondente che risulterebbe, per lo stesso servizio utile, in base alle norme contenute negli articoli 17 e 18.

(È approvato).

TITOLO IV

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

ART. 21.

Nei casi in cui le vigenti disposizioni prescrivono, per il conferimento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione dal servizio, detto periodo è fissato in un anno compiuto ed è richiesto solo quando il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantesimo anno di età dell'iscritto.

(È approvato).

ART. 22.

Per le domande che verranno presentate alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, in nessun caso saranno ammessi a riscatto i servizi o periodi per i quali le vigenti disposizioni prevedano l'obbligo o la facoltà della ricongiunzione ai fini di un unico trattamento di quiescenza.

(È approvato).

ART. 23.

Per ciascuna Cassa pensioni, facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, la prescrizione prevista dall'ultimo comma, rispettivamente, dell'articolo 61 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dell'articolo 55 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, dell'articolo 64 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e dell'articolo 53 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, numero 2312, si applica soltanto per le rate di pensione già ammesse a pagamento.

La norma di cui al comma precedente ha valore di interpretazione autentica.

(È approvato).

ART. 24.

Gli importi annui lordi dei trattamenti di quiescenza degli Istituti di previdenza, qualora si tratti di pensioni decorrenti da data non anteriore al primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, sono arrotondati, per eccesso, a centinaia di lire. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari, tale arrotondamento si effettua su tutti i nuovi importi delle pensioni risultanti in applicazione della presente legge.

Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'articolo 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, modificata dall'articolo 15 della legge 11 giugno 1954, n. 409, è soppressa a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'articolo 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, modificata dall'articolo 11 della legge 11 aprile 1955, n. 380, è soppressa a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 25.

Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito fra Istituti di previdenza ed ente locale, l'eventuale maggiore quota differenziale facente carico all'ente nei casi previsti dall'ottavo comma dell'articolo 52 del

regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dal sesto comma dell'articolo 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dall'articolo 94 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, è determinata dagli Istituti di previdenza. Il relativo pagamento a favore dell'avente diritto è effettuato direttamente dall'ente.

Le disposizioni contenute nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.

(È approvato).

ART. 26.

Fino al 31 dicembre 1959 sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti di ore individuali e di spesa complessiva consentiti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro del tesoro.

E approvato).

ART. 27.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957. Le norme contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 21 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta.

(È approvato).

Do lettura delle tabelle annesse al disegno di legge

TABELLE

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

VALORI DELLE RENDITE VITALIZIE DI CUI

Anni	S E R V I Z I O				
	0	1	2	3	4
0 .	—	590	1.181	1.773	2.366
1 .	7.145	7.747	8.350	8.953	9.558
2 .	14.433	15.047	15.662	16.278	16.895
3 .	21.871	22.498	23.126	23.756	24.386
4 .	29.469	30.109	30.751	31.394	32.038
5 .	37.234	37.889	38.545	39.202	39.861
6 .	45.175	45.845	46.517	47.190	47.864
7 .	53.304	53.990	54.677	55.366	56.056
8 .	61.629	62.332	63.036	63.742	64.449
9 .	70.161	70.882	71.604	72.328	73.054
10 .	78.913	79.653	80.394	81.137	81.881
11 .	87.896	88.655	89.416	90.179	90.944
12 .	97.123	97.903	98.685	99.469	100.255
13 .	106.606	107.409	108.213	109.019	109.827
14 .	116.362	117.187	118.015	118.845	119.676
15 .	126.403	127.253	128.106	128.960	129.817
16 .	136.747	137.623	138.501	139.382	140.265
17 .	147.409	148.312	149.218	150.126	151.037
18 .	158.407	159.340	160.274	161.212	162.151
19 .	169.760	170.723	171.688	172.656	173.627
20 .	181.488	182.482	183.480	184.480	185.483
21 .	193.610	194.638	195.670	196.704	197.742
22 .	206.148	207.212	208.280	209.350	210.424
23 .	219.126	220.228	221.333	222.442	223.553
24 .	232.567	233.709	234.854	236.003	237.155
25 .	246.497	247.681	248.868	250.059	251.254
26 .	260.943	262.171	263.403	264.639	265.878
27 .	275.934	277.209	278.487	279.770	281.057
28 .	291.499	292.823	294.151	295.483	296.820
29 .	307.669	309.045	310.426	311.810	313.200
30 .	324.479	325.910	327.345	328.785	330.230
31 .	341.963	343.451	344.945	346.444	347.947
32 .	360.158	361.708	363.263	364.823	366.388
33 .	379.104	380.718	382.338	383.963	385.593
34 .	398.842	400.524	402.211	403.905	405.604
35 .	419.415	421.168	422.928	424.694	426.466
36 .	440.869	442.698	444.533	446.376	448.224
37 .	463.253	465.162	467.067	469.000	470.929
38 .	486.617	488.610	490.611	492.618	494.633
39 .	511.017	513.099	515.188	517.285	519.390
40 .	536.508				

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

TABELLA A.

ALLA LETTERA A) DELL'ARTICOLO 4.

U T I L E						
M E S I						
5	6	7	8	9	10	11
2.960	3.555	4.151	4.748	5.346	5.945	6.544
10.164	10.771	11.379	11.987	12.597	13.208	13.820
17.514	18.133	18.753	19.375	19.997	20.621	21.246
25.017	25.650	26.283	26.918	27.554	28.191	28.829
32.683	33.330	33.977	34.626	35.276	35.927	36.580
40.521	41.182	41.844	42.508	43.173	43.839	44.507
48.539	49.216	49.894	50.573	51.254	51.936	52.619
56.748	57.441	58.135	58.831	59.528	60.227	60.927
65.158	65.868	66.580	67.293	68.008	68.724	69.442
73.781	74.509	75.239	75.971	76.704	77.439	78.175
82.627	83.375	84.124	84.875	85.628	86.382	87.138
91.710	92.478	93.248	94.019	94.792	95.567	96.344
101.042	101.832	102.623	103.416	104.211	105.007	105.806
110.637	111.449	112.263	113.079	113.897	114.716	115.538
120.510	121.346	122.183	123.023	123.865	124.709	125.555
130.675	131.536	132.399	133.264	134.132	135.001	135.873
141.150	142.037	142.927	143.818	144.713	145.609	146.508
151.950	152.865	153.783	154.703	155.625	156.550	157.478
163.094	164.038	164.986	165.935	166.888	167.843	168.800
174.600	175.576	176.554	177.536	178.520	179.506	180.496
186.489	187.498	188.509	189.524	190.541	191.561	192.584
198.782	199.825	200.872	201.921	202.973	204.028	205.087
211.501	212.580	213.663	214.749	215.839	216.931	218.027
224.668	225.787	226.908	228.033	229.162	230.293	231.429
238.310	239.469	240.632	241.798	242.967	244.140	245.317
252.452	253.654	254.860	256.069	257.282	258.499	259.719
267.122	268.368	269.620	270.875	272.134	273.397	274.663
282.348	283.643	284.942	286.245	287.552	288.863	290.179
298.161	299.506	300.856	302.210	303.568	304.931	306.298
314.594	315.992	317.395	318.803	320.215	321.631	323.053
331.680	333.134	334.594	336.058	337.527	339.001	340.479
349.456	350.969	352.488	354.012	355.541	357.075	358.614
367.959	369.535	371.116	372.703	374.295	375.893	377.496
387.229	388.871	390.519	392.172	393.831	395.495	397.166
407.310	409.021	410.738	412.461	414.191	415.926	417.667
428.244	430.029	431.819	433.617	435.420	437.230	439.046
450.080	451.941	453.810	455.685	457.567	459.455	461.351
472.866	474.809	476.760	478.717	480.681	482.653	484.632
496.655	498.684	500.721	502.765	504.817	506.876	508.943
521.502	523.623	525.750	527.886	530.030	532.181	534.341

L in votazione.

(L data).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA DIFFERENZIALE
DI CUI ALL'ARTICOLO 9 E DELLA QUOTA TEORICA DI RENDITA DIFFERENZIALE DA
COMMA PRIMO

Anni	S E R V I Z I O				
	0	1	2	3	4
0	—	0,00084	0,00169	0,00254	0,00339
1	0,01036	0,01125	0,01214	0,01304	0,01394
2	0,02129	0,02223	0,02317	0,02412	0,02507
3	0,03282	0,03381	0,03480	0,03580	0,03680
4	0,04498	0,04602	0,04707	0,04812	0,04918
5	0,05781	0,05891	0,06002	0,06113	0,06225
6	0,07135	0,07251	0,07368	0,07485	0,07603
7	0,08563	0,08686	0,08809	0,08933	0,09057
8	0,10071	0,10200	0,10329	0,10460	0,10591
9	0,11660	0,11796	0,11933	0,12071	0,12209
10	0,13337	0,13481	0,13626	0,13771	0,13916
11	0,15107	0,15258	0,15411	0,15564	0,15718
12	0,16973	0,17133	0,17294	0,17456	0,17618
13	0,18943	0,19112	0,19281	0,19452	0,19623
14	0,21020	0,21199	0,21378	0,21557	0,21738
15	0,23212	0,23400	0,23589	0,23779	0,23970
16	0,25525	0,25723	0,25923	0,26123	0,26324
17	0,27965	0,28174	0,28384	0,28595	0,28807
18	0,30539	0,30759	0,30981	0,31204	0,31428
19	0,33254	0,33487	0,33721	0,33956	0,34192
20	0,36110	0,36365	0,36612	0,36859	0,37109
21	0,39142	0,39401	0,39661	0,39923	0,40185
22	0,42330	0,42604	0,42878	0,43154	0,43431
23	0,45695	0,45984	0,46274	0,46564	0,46856
24	0,49243	0,49548	0,49853	0,50160	0,50469
25	0,52987	0,53309	0,53631	0,53955	0,54281
26	0,56938	0,57276	0,57617	0,57959	0,58302
27	0,61105	0,61462	0,61821	0,62182	0,62544
28	0,65502	0,65879	0,66258	0,66638	0,67020
29	0,70140	0,70538	0,70938	0,71339	0,71742
30	0,75034	0,75453	0,75875	0,76298	0,76724
31	0,80196	0,80639	0,81084	0,81531	0,81980
32	0,85643	0,86110	0,86579	0,87051	0,87524
33	0,91389	0,91882	0,92377	0,92875	0,93374
34	0,97452	0,97972	0,98494	0,99018	0,99545
35	1,03847	1,04396	1,04947	1,05500	1,06056
36	1,10595	1,11173	1,11755	1,12339	1,12925
37	1,17713	1,18324	1,18937	1,19553	1,20172
38	1,25223	1,25868	1,26515	1,27165	1,27817
39	1,33146	1,33826	1,34509	1,35194	1,35883
40	1,41505	1,42222	1,42943	1,43666	1,44393
41	1,50324	1,51081	1,51840	1,52604	1,53370
42	1,59628	1,60426	1,61227	1,62033	1,62841
43	1,69443	1,70285	1,71131	1,71980	1,72834
44	1,79798	1,80687	1,81579	1,82475	1,83375
45	1,90723	1,91660	1,92602	1,93547	1,94497
46	2,02249	2,03237	2,04231	2,05228	2,06230
47	2,14408	2,15451	2,16499	2,17551	2,18608
48	2,27237	2,28337	2,29442	2,30553	2,31668
49	2,40771	2,41931	2,43098	2,44269	2,45445
50	2,55049				

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

TABELLA D.

UI ALLA LETTERA B) DELL'ARTICOLO 4, DELLA PARTE AGGIUNTIVA DI PENSIONE
NDERSI A BASE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO AI SENSI DEL
L'ARTICOLO 14.

I L E						
S I						
5	6	7	8	9	10	11
0,00425	0,00511	0,00598	0,00685	0,00772	0,00859	0,00947
0,01484	0,01575	0,01666	0,01758	0,01850	0,01943	0,02036
0,02602	0,02697	0,02794	0,02891	0,02988	0,03085	0,03183
0,03781	0,03882	0,03983	0,04085	0,04188	0,04291	0,04394
0,05024	0,05131	0,05238	0,05346	0,05454	0,05563	0,05672
0,06337	0,06449	0,06562	0,06676	0,06790	0,06905	0,07020
0,07721	0,07840	0,07959	0,08079	0,08199	0,08320	0,08441
0,09181	0,09307	0,09433	0,09559	0,09686	0,09813	0,09942
0,10722	0,10854	0,10987	0,11121	0,11255	0,11389	0,11524
0,12348	0,12487	0,12627	0,12768	0,12909	0,13051	0,13194
0,14063	0,14210	0,14358	0,14506	0,14655	0,14805	0,14956
0,15872	0,16027	0,16183	0,16340	0,16497	0,16655	0,16814
0,17781	0,17945	0,18109	0,18274	0,18440	0,18607	0,18775
0,19795	0,19968	0,20142	0,20316	0,20491	0,20666	0,20843
0,21920	0,22102	0,22285	0,22469	0,22653	0,22839	0,23025
0,24161	0,24353	0,24546	0,24740	0,24935	0,25131	0,25327
0,26526	0,26729	0,26932	0,27137	0,27342	0,27549	0,27756
0,29020	0,29234	0,29449	0,29665	0,29882	0,30100	0,30319
0,31652	0,31878	0,32105	0,32333	0,32562	0,32791	0,33022
0,34429	0,34667	0,34907	0,35147	0,35388	0,35631	0,35874
0,37359	0,37610	0,37862	0,38116	0,38371	0,38626	0,38883
0,40449	0,40714	0,40981	0,41248	0,41517	0,41787	0,42058
0,43710	0,43990	0,44270	0,44553	0,44836	0,45121	0,45407
0,47150	0,47445	0,47741	0,48039	0,48338	0,48638	0,48940
0,50779	0,51090	0,51403	0,51717	0,52032	0,52349	0,52668
0,54608	0,54936	0,55266	0,55597	0,55930	0,56264	0,56600
0,58647	0,58993	0,59341	0,59691	0,60042	0,60395	0,60749
0,62908	0,63274	0,63641	0,64010	0,64380	0,64752	0,65126
0,67404	0,67790	0,68177	0,68566	0,68957	0,69350	0,69744
0,72147	0,72554	0,72963	0,73373	0,73786	0,74200	0,74616
0,77151	0,77580	0,78012	0,78445	0,78880	0,79317	0,79755
0,82430	0,82883	0,83338	0,83795	0,84254	0,84715	0,85178
0,88000	0,88478	0,88958	0,89440	0,89924	0,90410	0,90899
0,93876	0,94380	0,94886	0,95395	0,95905	0,96418	0,96934
1,00075	1,00607	1,01141	1,01677	1,02216	1,02757	1,03301
1,06615	1,07176	1,07739	1,08305	1,08874	1,09445	1,10018
1,13514	1,14106	1,14701	1,15298	1,15898	1,16500	1,17105
1,20794	1,21418	1,22045	1,22675	1,23308	1,23944	1,24582
1,28473	1,29132	1,29794	1,30458	1,31126	1,31796	1,32470
1,36575	1,37270	1,37968	1,38669	1,39374	1,40081	1,40792
1,45123	1,45856	1,46592	1,47332	1,48075	1,48821	1,49571
1,54140	1,54914	1,55691	1,56471	1,57255	1,58042	1,58833
1,63654	1,64470	1,65289	1,66113	1,66940	1,67771	1,68605
1,73691	1,74552	1,75416	1,76285	1,77157	1,78034	1,78914
1,84279	1,85188	1,86100	1,87016	1,87937	1,88862	1,89790
1,95451	1,96409	1,97371	1,98338	1,99309	2,00285	2,01265
2,07236	2,08247	2,09263	2,10283	2,11307	2,12336	2,13370
2,19670	2,20737	2,21808	2,22884	2,23965	2,25051	2,26141
2,32788	2,33913	2,35043	2,36179	2,37319	2,38464	2,39615
2,46627	2,47814	2,49007	2,50204	2,51407	2,52616	2,53830

on stazione.

pp

Pongo in votazione le norme per l'applicazione della tabella *D*.

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *D*

I. — CALCOLO DELLA RENDITA VITALIZIA DIFFERENZIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 5

La tabella *D*) riporta i valori delle rendite vitalizie differenziali riferite alla retribuzione annua differenziale costante di una lira ed alle diverse durate di servizio espresse in anni e mesi.

La rendita vitalizia differenziale a favore del sanitario si ottiene

1°) determinando la successione delle retribuzioni annue differenziali attribuite all'iscritto, ai sensi degli articoli 5 e 6, per ogni anno solare da quello di inizio del servizio utile a quello della cessazione, con l'avvertenza che, qualora l'iscritto, in uno dei detti anni, non abbia alcun mese di servizio utile ovvero abbia una retribuzione annua contributiva pari a quella minima contemplata dall'articolo 3, la relativa retribuzione differenziale si considera uguale a zero;

2°) calcolando la rendita vitalizia che risulterebbe direttamente dall'applicazione della presente tabella nell'ipotesi che la retribuzione annua, di cui al n. 1°), relativa al primo anno fosse rimasta costante dalla data di inizio del servizio utile alla data della cessazione,

3°) aumentando ovvero diminuendo la rendita di cui al precedente n. 2°) delle quote di rendita relative ai successivi aumenti ovvero diminuzioni delle retribuzioni annue di cui al n. 1°) avvenuti a partire dalla retribuzione iniziale, con l'avvertenza di attribuire ad ogni variazione in più o in meno la durata intercorrente tra la data di inizio della variazione stessa e quella della cessazione dal servizio.

II. — CALCOLO DELLA PARTE AGGIUNTIVA DI PENSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9

Il calcolo della parte aggiuntiva di pensione di cui all'articolo 9 si effettua con le norme indicate ai precedenti numeri 2°) e 3°), attribuendo però, le seguenti retribuzioni, al posto di quelle indicate al n. 1°):

4°) per i periodi di continuazione di iscrizione o di reinscrizione non anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, la retribuzione annua contributiva di cui all'articolo 3,

5°) per i periodi di cui al n. 4°) anteriori alla data predetta, la retribuzione annua differenziale determinata ai sensi dell'articolo 6 e con l'aggiunta di lire 600 000;

6°) per gli eventuali servizi simultanei non valutati con quelli di prima iscrizione e non anteriori alla data predetta la relativa quota di retribuzione annua differenziale determinata in applicazione del 2°) comma dell'articolo 5,

7°) per gli eventuali servizi di cui al n. 6) che siano anteriori ma ancora vigenti alla data predetta, la relativa quota di retribuzione annua differenziale di cui al 2°) comma dell'articolo 5 moltiplicata per il coefficiente della tabella *E*) determinato in applicazione dell'articolo 6.

III° — CALCOLO DELLA QUOTA TEORICA DI RENDITA VITALIZIA DIFFERENZIALE DA EFFETTUARSI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO DI CUI AL 1° COMMA DELL'ARTICOLO 14.

Per il calcolo della quota teorica di rendita vitalizia differenziale di cui al primo comma dell'articolo 14 si determinano, in anni e mesi, le seguenti durate:

8°) quella del periodo da riscattare,

9°) quella del servizio intercorrente tra il termine del predetto periodo e la fine del mese di presentazione della domanda di riscatto;

10°) quella della somma dei periodi di cui ai precedenti numeri 8°) e 9°).

La predetta quota di rendita differenziale si ottiene moltiplicando la retribuzione presa a base del riscatto ai sensi del primo comma dell'articolo 14 per la differenza tra i coefficienti della presente tabella relativi alle durate di cui ai numeri 10°) e 9°).

(Sono approvate).

 LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

Pongo in votazione la tabella E.

TABELLA E.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DA APPLICARE ALLA RETRIBUZIONE ANNUA DIFFERENZIALE RIFERITA ALLA DATA DA CUI HA EFFETTO LA PRESENTE LEGGE, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA DIFFERENZIALE COSTANTE DA ATTRIBUIRE AI SERVIZI UTILI ANTERIORI A TALE DATA, AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 6

Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente
0	0,500	13	0,431	26	0,408	39	0,358
1	0,497	14	0,427	27	0,406	40	0,354
2	0,492	15	0,425	28	0,402	41	0,350
3	0,485	16	0,423	29	0,398	42	0,346
4	0,478	17	0,422	30	0,394	43	0,342
5	0,471	18	0,421	31	0,390	44	0,339
6	0,465	19	0,420	32	0,386	45	0,336
7	0,459	20	0,419	33	0,382	46	0,333
8	0,453	21	0,418	34	0,378	47	0,331
9	0,447	22	0,416	35	0,374	48	0,329
10	0,443	23	0,414	36	0,370	49	0,327
11	0,439	24	0,412	37	0,366	50	0,325
12	0,435	25	0,410	38	0,362	—	—

(È approvata).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

Pongo in votazione la tabella F.

VALORI DELLE RENDITE VITALIZIE DI CUI AL N. 1) DELL'ARTICOLO 17.

Anni di servizio	Pensione normale	Pensione di privilegio		Anni di servizio	Pensione normale	Pensione di privilegio	
		di categoria diversa dalla prima	di prima categoria			di categoria diversa dalla prima	di prima categoria
0	—	126.500	329.400	26	303.500	344.700	418.800
1	—	126.500	330.700	27	318.800	359.900	425.800
2	—	126.500	332.100	28	334.400	375.500	433.200
3	—	127.800	333.600	29	350.300	391.500	440.900
4	—	129.400	335.200	30	366.800	407.900	449.100
5	—	131.100	337.000	31	383.800	424.900	457.900
6	—	133.100	338.900	32	401.200	442.400	467.100
7	—	135.100	341.000	33	419.300	460.500	476.900
8	—	137.300	343.100	34	437.800	479.000	487.200
9	—	139.700	345.500	35	457.100	498.300	498.300
10	—	142.200	348.000	36	476.900	509.900	509.900
11	—	153.100	350.700	37	497.600	522.300	522.300
12	—	164.300	353.600	38	519.100	535.500	535.500
13	—	175.500	356.700	39	541.300	549.500	549.500
14	—	187.100	360.000	40	564.600	564.600	564.600
15	157.700	198.800	363.500	41	580.600	580.600	580.600
16	169.600	210.800	367.200	42	597.800	597.800	597.800
17	181.700	222.900	371.100	43	616.100	616.100	616.100
18	194.200	235.300	375.300	44	635.700	635.700	635.700
19	206.900	248.000	379.800	45	656.400	656.400	656.400
20	219.700	260.900	384.400	46	678.400	678.400	678.400
21	233.000	274.100	389.400	47	701.500	701.500	701.500
22	246.400	287.600	394.600	48	725.800	725.800	725.800
23	260.200	301.300	400.100	49	751.300	751.300	751.300
24	274.200	315.400	406.000	50	778.100	778.100	778.100
25	288.800	329.900	412.300	—	—	—	—

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei Senatori Benedetti e Lorenzi: Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, degli Ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai lavoratori provinciali di igiene e profilassi. (2290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Benedetti e Lorenzi: « Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai lavoratori provinciali di igiene e profilassi ».

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ritiene che questa proposta di legge possa considerarsi senz'altro assorbita, una volta esaminato ed approvato il disegno di legge nel quale si è tenuto conto, nei limiti consentiti, di quanto richiesto con la proposta dei senatori Benedetti e Lorenzi.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Io non ritengo che la proposta di legge sia assorbita dal disegno di legge n. 3206 che abbiamo ora approvato. Potranno essere assorbiti, da quanto previsto in esso, gli interessati; però, lo spirito della proposta di legge era quello di creare un distacco di questi sanitari che non esercitano la libera professione, vale a dire i dipendenti della sanità locale, eguagliandoli agli altri dipendenti degli Enti locali, nel caso, al direttori di ospedali. Gli argomenti sono quanto mai ragionevoli; cioè una interpretazione della legge 11 aprile 1955, n. 379, articolo 35, da noi a suo tempo approvata. Vi sono dipendenti della sanità locale, è vero, che hanno come stipendio-base cifre inferiori e che, dalla riforma della Cassa per le pensioni ai sanitari, sarebbero avvantaggiati, atteso quel minimo di 600 mila lire di cui si è diffusamente parlato prima. Può darsi che la riforma della Cassa vada a vantaggio di un certo numero di questi elementi. E così l'approvazione della proposta di legge porterebbe altrettanto vantaggio a coloro che hanno stipendi inferiori, poiché la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali non tiene conto di quel minimo del quale, invece, terrà conto la riforma della Cassa per le pensioni ai sanitari.

Ripeto, vi sono igienisti, dipendenti degli Enti locali che hanno stipendi di 25 mila lire, e, di conseguenza questi non si avvantaggereb-

bero se passassero alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali, di quel tale minimo di 600 mila lire del quale tien conto, invece, la Cassa per le pensioni ai sanitari.

Quindi, in questo caso, la proposta di legge Benedetti e Lorenzi non porterebbe a quei vantaggi che, invece, si hanno con il disegno di legge testè accolto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Gennai Tonietti Erisia ha avanzato formale proposta di non dichiarare assorbita la proposta di legge, che, da parte sua, il Governo considera invece come ormai superata.

COGGIOLA. Questa proposta di legge dei senatori Benedetti e Lorenzi viene a completare una legge, e precisamente quella 11 aprile 1955, n. 379, al cui terzo comma dell'articolo 35 sono previste le disposizioni per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, con l'apporto di una modifica intesa ad estendere queste disposizioni nei riguardi dei personali laureati in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria. Nella legge dell'11 aprile 1955, n. 379, i veterinari non erano compresi. Ecco perché era necessaria questa legge.

RONZA. Io avevo fatto prima una precisa domanda: se la proposta di legge Benedetti e Lorenzi veniva o meno assorbita dal disegno di legge. Mi chiedo ora perché mai non si è cercato di includere nel disegno di legge, discusso ed approvato poc'anzi, le norme previste dalla proposta di legge Benedetti e Lorenzi. In tal caso avremmo potuto benissimo inserire tutta la materia relativa.

BIGI. Penso che questa proposta di legge non sia affatto assorbita dal disegno di legge governativo. Quando fu posta all'ordine del giorno la proposta di legge, il Governo disse che doveva presentare questo disegno di legge. Però, a questi medici, oggi vien praticato un trattamento di quiescenza inferiore a quello di altre categorie professionali, pur essendo per essi inibita la possibilità di esercitare la libera professione. Ritengo pertanto che, avendola già approvata il Senato, la proposta di legge Benedetti e Lorenzi debba essere posta senz'altro in discussione e approvata anche da questa Commissione.

Il mio suggerimento è quello di non entrare, in questo momento, nei particolari della proposta di legge, di vedere quale è la portata effettiva, documentabile e nei dettagli del provvedimento oggi approvato e poi eventualmente riprendere in considerazione e magari esaminare, anche con il conforto di precisi elementi, apportandovi leggere modifiche se

necessario sostanziali, la proposta di legge in questione, per definire, appunto, la posizione di quei sanitari che sono come abbiamo già detto la volta scorsa, da considerarsi dei veri e propri impiegati comunali, con la sola differenza, rispetto agli altri, del possesso di una laurea in medicina.

Anche perché, non è che io sia del tutto soddisfatto nel vedere stabilito per questi impiegati, in fondo pochi quantitativamente, il principio che un ente locale debba decidere se alcuni debbono andare alla Cassa dei sanitari e altri ancora, invece, alla Cassa dei dipendenti degli Enti locali, od altra. Sarebbe stata infatti questa la buona occasione per dire: se sono soltanto dei dipendenti comunali siano senza meno iscritti a questa Cassa dei dipendenti comunali, senza alcun altro rapporto con altra istituzione analoga, ma fermo restando il vincolo per essi della non libertà di esercitare la libera professione.

Quindi, concludendo, io propongo, onorevole Presidente, che si soprasseda dall'esame la proposta di legge Benedetti e Lorenzi, salvo riprenderla in esame qualora si dovesse rilevare, nella sede più opportuna, che questa legge che andiamo oggi ad approvare non viene a definire e definitivamente sanare la posizione dei destinatari della proposta di legge Benedetti.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Mi si consenta un breve riferimento alla mia insistenza, se la memoria mi sorregge, per l'approvazione, a suo tempo, della proposta di legge Benedetti e Lorenzi. Il Governo ha, invece, presentato poi una vera e propria riforma della Cassa dei sanitari. Perché noi abbiamo insistito per l'approvazione della proposta di legge? Perché ci sembrava che, così com'era congegnata la Cassa, erano molto sacrificati questi elementi, nel trattamento di quiescenza in relazione ai loro colleghi che non hanno la laurea in medicina ma altre lauree. Oggi, con la riforma della Cassa della assistenza e previdenza della categoria non ci sembra vi sia molta differenza di trattamento fra Cassa sanitari e Cassa dipendenti enti locali, quella cassa cioè cui la proposta Benedetti voleva fossero iscritti tutti gli altri laureati in medicina, chirurgia e veterinaria. Ora, se effettivamente le cose stanno così, se cioè la distanza non è che relativa, se le cose stanno così, e così dovrebbero stare, così dovrebbe essere, vien fatto di dire che si tratterebbe in sostanza del distacco di un migliaio di iscritti, senza un rilevante vantaggio per loro. Quindi, una compensazione che prima si dimostrava necessaria in quanto era giusto che que-

sta gente che non esercita la professione esterna, indispensabile quindi, oggi potrebbe anche apparire superflua.

Ecco perché noi non respingiamo la proposta Benedetti, che domani potrebbe anche mostrarsi necessaria, come ha giustamente osservato poc'anzi l'onorevole Berloffo, per questi sanitari, ma nemmeno riteniamo sia il caso di discuterla ora. Infatti, dopo l'approvazione del disegno di legge da me prima illustrato nei particolari, essa ci sembrerebbe non assorbita, ma pleonastica. Io prima avevo detto: può anche darsi che per alcuni dipendenti della sanità locale sia più vantaggiosa l'iscrizione alla Cassa dei sanitari che non a quella dei dipendenti degli enti locali, in quanto in certi uffici della sanità locale le retribuzioni sono bassissime; e, allora, quella sanitaria contempla un minimo di contribuzione retribuibile, mentre quella locale no.

PRESIDENTE. Mi sembra di poter concludere che la proposta di legge deve essere presa in discussione anche dopo l'avvenuta approvazione del disegno di legge. Pertanto, se non vi sono altre osservazioni, può rimanere stabilito che la proposta di legge sarà discussa in una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda. (3234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda ».

Il relatore, onorevole Guariento, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUARIENTO, *Relatore*. Avevo espresso, privatamente, al Presidente il desiderio di rinviare la discussione del disegno di legge perché la lettura della relazione governativa che lo accompagna lascia molto perplessi. Si tratta di versare ancora 10 miliardi a favore della Società carbonifera sarda e nel testo della relazione si legge che la situazione della predetta società non si è assestata nonostante i numerosi interventi dello Stato e gli aiuti di perequazione e i rimborsi concessi dalla C.E. C.A. Sarebbe desiderabile pertanto di avere del tempo disponibile per sapere qual'è la situazione e quali siano stati gli interventi dello Stato.

PRESIDENTE. Se la proposta di rinvio è approvata, faccio osservare alla Commissione

che questo è il primo provvedimento che manda al nostro esame il neo Ministero delle partecipazioni che, per la verità, esordisce con un disegno di legge non molto felice. Si chiede un esborso di 10 miliardi. Agli oneri cui ha fatto cenno l'onorevole Relatore, si aggiunge la perdita di due terzi del capitale (altri 6 miliardi) mentre gli azionisti — a quanto abbiamo sentito ieri io e l'onorevole relatore — sono così ben disposti a favore della loro società che non vorrebbero intervenire all'aumento di capitale sociale per ripristinare il precedente capitale andato perduto.

Quindi, non solo accettiamo che venga accolta la proposta del relatore per approfondire i termini della questione con i riferimenti legislativi precedenti, ma faremo in modo che sia esaudito il desiderio della Commissione che venga l'onorevole Ministro — o l'onorevole Sottosegretario — con dati pronti così come ha esplicitamente indicato l'onorevole Ronza.

ROSINI. Vorrei pregare l'onorevole Guardasigilli di volerci riferire non solo sui modi per sanare la situazione ma anche sulle cause di essa e nella maniera più esauriente possibile.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere allora stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte. (1414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore, Pacati, Valsecchi, Bubbio, Pedini, Carcaterra, Scoca, Ferreri Pietro, Castelli Avolio, Malvestiti, Guerrieri Filippo, Andreotti, Gitti e Roselli. « Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte ».

Di questa proposta di legge abbiamo discusso in una seduta precedente ed i colleghi ricorderanno che l'onorevole relatore ha presentato emendamenti sostitutivi tanto nu-

merosi e tanto importanti che abbiamo creduto opportuno rinviare la discussione per permettere l'invio di tali emendamenti a tutti i membri della Commissione. Su questo nuovo, vero e proprio testo, il Ministero del tesoro ha sollevato alcuni rilievi, che certamente l'onorevole Relatore avrà avuto modo di conoscere. Vediamo se siamo pronti ad affrontare questa discussione in contraddittorio con il rappresentante del Ministero del tesoro; o se, invece, prevediamo di non riuscire a compiere il nostro lavoro, tanto da essere consigliati di scegliere un'altra data per l'esame del provvedimento.

GEREMIA, *Relatore*. Vi è un gran numero di emendamenti, come ha detto il Presidente. Vi sono quelli presentati da me e ve ne sono altri sostitutivi e aggiuntivi presentati dal Governo. Credo che, per ogni emendamento, dovrà svolgersi un'ampia discussione, perché i punti di vista del Relatore e del Governo non concordano, né si incontrano spesso. Pertanto io credo che il tempo disponibile oggi non sia assolutamente sufficiente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere allora stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti di legge:

« Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri » (3202):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	28
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

« Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e mo-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

difiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (3206):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Armosino, Belotti, Berloffo, Berzanti, Bigi, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Francesco, Facchin, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tometti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guariento, Guggenberg, Longoni, Martinelli, Merizzi, Nicoletto, Pieraccini, Priore, Raffaelli, Ricci Mario, Romano, Ronza, Roselli, Rosini, Schiratti, Vicentini e Walter.

La seduta termina alle 13,15.

ERRATA CORRIGE

—

Nel resoconto stenografico della seduta di martedì 23 luglio 1957, a pagina 1595, nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Shiratti, dopo il sesto comma, occorre inserire il seguente:

« Afferma che fra le industrie aventi titolo ai finanziamenti dell'Istituto sono comprese anche le industrie alberghiere; ».

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI